

## **In Ticino resta in vigore il contratto normale di lavoro per i prestatori di personale attivi a livello industriale**

swissstaffing aveva informato nella newsletter del 18 agosto e nel blog del 1° settembre 2014 sull'entrata in vigore in Ticino del contratto normale di lavoro (CNL) per i prestatori di personale di cinque settori industriali e dei trasporti pubblici e, a fine agosto, aveva presentato reclamo in quanto dal suo punto di vista il CNL violava il diritto federale, in particolare il principio della libertà economica.

Con sentenza dell'11 marzo 2015, il Tribunale federale ha deciso definitivamente che il CNL resta in vigore. L'industria orologiera e i trasporti pubblici sono stati esclusi dal campo di applicazione.

Di conseguenza, **il CNL resta in vigore fino al 31 agosto 2017**. Di seguito, ne riassumiamo di nuovo le regole principali.

Il **CNL vale** per il settore del prestito di personale nei campi dell'industria chimico-farmaceutica, dell'industria meccanica, dell'industria grafica e dell'industria alimentare e dei generi voluttuari nel Canton Ticino.

- I salari minimi (salari base) ammontano,
  - o in caso di tredici mensilità (analogamente alle zone a salario normale ai sensi del CCL Personale a prestito),
    - a CHF 16.46/ora per lavoratori non qualificati
    - a CHF 21.95/ora per lavoratori qualificati.
  - o in caso di dodici mensilità,
    - a CHF 17.83/ora per lavoratori non qualificati
    - a CHF 23.78/ora per lavoratori qualificati.
- Vale l'indennità di vacanza seguente (analogamente al CCL Personale a prestito):
  - o l'8,33%, risp. il 10,64% per quattro, risp. cinque settimane di vacanza.
- Vale l'indennità per giorno festivo seguente (in deroga al CCL Personale a prestito (3,2%)):
  - o il 3,6% per nove giorni festivi.

- *Se la vostra azienda sottostà al CCL Personale a prestito ed è attiva in Ticino nei settori summenzionati, deve rispettare solo i salari minimi indicati. Per quanto riguarda le indennità di vacanza e per i giorni festivi, vale quanto riportato nel CCL Personale a prestito (art. 360a, cpv. 1 e art. 360d, cpv. 1 CO).*

Il **CNL non vale** per il settore del prestito di personale nell'industria orologiera e nei trasporti pubblici nel Canton Ticino.

*Il **CNL nell'industria orologiera**, che entrerà in vigore il 1° luglio 2015, vale solo per aziende del settore orologiero non annesse al CCL dell'industria orologiera. Ai sensi dell'art. 360d CO, la SECO ha confermato che esso vale anche per i prestatori di personale. Il CNL prevede quanto segue:*

- salario minimo (salario base) di CHF 18.75.
- Vale l'indennità di vacanza seguente:
  - o l'8,33%, risp. il 10,64% per quattro, risp. cinque settimane di vacanza (analogamente al CCL Personale a prestito).
- Vale l'indennità per giorno festivo seguente (in deroga al CCL Personale a prestito (3,2%)):
  - o il 3,6% per nove giorni festivi.
- *Sulla natura vincolante dell'indennità di vacanza e per giorno festivo vedi sopra.*

Tribunale federale ha deciso definitivamente:

<http://www.bger.ch/index/jurisdiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm>

Parola chiave: 4C\_1/2014

CNL Ticino:

[http://www3.ti.ch/CAN/fu/2014/BU\\_062.pdf#pagemode=bookmarks&page=5](http://www3.ti.ch/CAN/fu/2014/BU_062.pdf#pagemode=bookmarks&page=5)

**In caso di domande, potete rivolgervi al nostro servizio giuridico al numero 044/388 95 75 o all'indirizzo [legal@swissstaffing.ch](mailto:legal@swissstaffing.ch).**